

**TRIBUNALE DI MODENA****Sezione III Civile
Crisi Insolvenza Procedure concorsuali**

Rg 10 /2024

Debitore:SERITECH SRL

Curatore: FRANCESCA SORRENTINO

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

letta la segnalazione del Curatore, che ha riferito che Medio Credito Centrale, gestore *ex lege* del Fondo di Garanzia PMI, ha fatto pervenire la propria “COMUNICAZIONE DI SURROGA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 1203 COD.CIV. E DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL DM 20.6.2005 E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI CREDITO”;

letti gli atti della procedura, ed in particolare lo stato passivo della liquidazione giudiziale;

osservato che la Suprema Corte (con pronunce nr. 7526/2025 del 21.3.2025 e 7832/2025 del 24.3.2025), nel rigettare le domande di ammissione al passivo del garante pubblico (e/o dell’ente deputato alla riscossione in sua vece), ha affermato che: “*il creditore istante avrebbe dovuto azionare la procedura speciale di rettifica dello stato passivo prevista dall’art. 115, 2 comma, l. fall. e non già presentare una domanda tardiva di ammissione al passivo, proprio in considerazione della circostanza che il credito in questione era stato già ammesso al passivo ed occorreva pertanto solo “rettificare” lo stato passivo in parte qua, in ordine all’indicazione soggettiva del titolare del credito, mutato per l’intervenuta surrogazione nel diritto di credito*” (Cass. 7526/2025); nonché che: “*In forza di questo principio, dettato in caso di cessione del credito ma applicabile in tutti i casi di subingresso nel credito a titolo particolare, come la surrogazione, chi subentra in un credito concorsuale può (anzi, deve) proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento del debitore soltanto se la relativa pretesa non è stata già*

ammessa: viceversa, nel caso, come quello in esame, in cui il credito azionato è già stato ammesso al passivo, il nuovo creditore (in forza di cessione ovvero, come la norma espressamente prevede, di “surrogazione”) deve procedere (anche nel caso in cui la domanda di ammissione è stata rinunciata: Cass. n. 814 del 2016; Cass. n. 19930 del 2017) nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., e cioè procedere alla comunicazione dell’atto e/o del fatto traslativo al curatore del fallimento, il quale, con atto suscettibile di reclamo (al pari dell’eventuale omissione) a norma dell’art. 36 l.fall., provvede, poi, alla rettifica formale dello stato passivo” (Cass. 7832/2025);

chiarito che il Giudice delegato scrivente è consapevole del variegato e talvolta ondivago scenario giurisprudenziale di legittimità in materia di partecipazione al concorso del garante pubblico;

osservato infatti che:

- con riferimento al momento della insorgenza del credito del garante, vedasi Cass. Nr 18148/2023 ha sostenuto che *“la pretesa restitutoria di SACE s.p.a. [è] un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all’inadempimento della società garantita. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento di quest’ultima è tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di SACE s.p.a. condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall’istituto mutuante attraverso l’escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante”*, laddove Cass. Nr. 9657/2024, in senso contrario, ha affermato che il *“credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, [...] non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento”*;
- con riferimento alle modalità di partecipazione del garante al concorso, entrambe le pronunce che precedono si pongono in evidente contrasto con quelle rese nel 2025 e più sopra richiamate;

ritenuto che, in considerazione della attuale formulazione dell’art. 208 CCII, secondo cui *“la domanda tardiva è ammissibile solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non*

oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”, optare per l’affermazione dell’esistenza di un onere di insinuazione vera e propria in capo al garante (per il tramite dell’Ente deputato alla riscossione) si tradurrebbe in una scelta capace di rendere sommamente difficoltosa, e financo ineffettiva, la partecipazione dell’Ente pubblico al concorso; ritenuto che, per le ragioni che precedono, si ritiene preferibile optare per la soluzione (ammessa dalle pronunce della Suprema Corte nel 2025) prevista dall’art. 230 CCII, la quale ha altresì l’ulteriore pregio di rendere maggiormente snello l’intero procedimento della formazione definitiva dello stato passivo; chiarito che:

- non osta a tale soluzione il mutamento della natura del credito iscritto al passivo (da chirografario a privilegiato), trattandosi di effetto *ex lege* in relazione al quale non pare potersi predicare l’esistenza di un concreto spazio di critica da parte dei creditori concorrenti;
- in ogni caso, e anche a ritenere il contrario, il contraddittorio rimarrebbe comunque garantito dalla facoltà di reclamo avverso il provvedimento di modifica dello stato passivo adottato dal Curatore, come espressamente affermato da Cass. 7832/2025 (vedi *supra*);

atteso infine che il procedimento *de quo* potrà essere seguito dal Curatore a condizione che:

- il finanziatore sia effettivamente e definitivamente iscritto al passivo (in caso contrario sarà ineludibile l’onere di insinuazione in capo al Garante);
- la “surroga” del Garante avvenga proprio in relazione al credito ammesso o a parte di esso;
- la Curatela non nutra dubbi in ordine alla operatività della garanzia; ciò in particolare nei casi in cui il finanziatore sia stato bensì ammesso al passivo (al chirografo), ma sia emersa in capo al medesimo la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio (la quale, salvo concorso del sovventore in reato, non incide sulla validità del contratto: vedasi, implicitamente in motivazione, Cass. n. 26248/24, con richiamo dei precedenti Cass. n. 16706/20 e Cass. n. 4376/24); tale contegno, che non esclude l’iscrizione al passivo del finanziatore, comporta, però, l’inefficacia della garanzia in base alle disposizioni operative del fondo, di natura regolamentare (vedi Punto G.1, lett. k, che dispone l’inefficacia della garanzia “*qualora risulti che*

la Garanzia Diretta è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale"), la quale, ove non eccepita dal Garante, ben potrà esserlo dal Curatore, in sede di rigetto della istanza ex art. 230 CCII;

ritenuto che la domanda di insinuazione eventualmente svolta dall'Ente deputato alla riscossione potrà essere rinunziata per le vie brevi, o in alternativa dichiarata inammissibile per difetto di interesse, in considerazione dell'adozione, da parte di questo Giudice delegato, dell'opzione che prevede di seguire la trafila di cui all'art. 230 CCII;

osservato che il procedimento di cui all'art. 230 CCII non prevede l'intervento provvedimentoale – quantomeno in prima battuta – del Giudice delegato, al quale potrà semmai essere rivolto il sopraddeito reclamo, disciplinando la norma una attività di competenza esclusiva del Curatore;

visto l'art. 230 CCII;

PQM

Dichiara non luogo a provvedere sulla istanza;

manda la Curatela di procedere ai sensi di cui all'art. 230 CCII, al ricorrere dei presupposti di cui alla parte motiva, salva notifica del provvedimento di modifica dello stato passivo a tutti gli interessati (e con onere di deposito della relativa prova).

Si comunichi alla Curatela.

Modena, 26.9.2025

Il Giudice delegato

Dott. Carlo Bianconi